

UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.

**POLICY *WHISTLEBLOWING*
SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 15.12.2023



INDICE

Redazione ed aggiornamento del documento	4
DEFINIZIONI.....	5
1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	9
2. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	10
3. IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DI UNIONE FIDUCIARIA.....	11
4. SOGGETTI ABILITATI ALLA SEGNALAZIONE.....	12
5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	13
6. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	15
7. MODALITÀ DI INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE.....	16
8. MODALITA' DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA COMUNICA <i>WHISTLEBLOWING</i> E MISURE DI SICUREZZA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	18
9. IL RESPONSABILE DEL SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI	19
9.1 Caratteristiche del Responsabile.....	19
9.2 Compiti del Responsabile	19
9.3 Meccanismi di escalation	20
10. PROCEDURE ATTINENTI ALLA SEGNALAZIONE.....	21
10.1 Analisi e valutazione della segnalazione	21
10.2 Esito della segnalazione e relativi provvedimenti	22
11. SANZIONI AMMINISTRATIVE: MISURE DI PROTEZIONE DEL WHISTLEBLOWER	23
12. FORME DI TUTELA E INFORMATIVA AI SOGGETTI SEGNALANTI E SEGNALATI.....	24
12.1 Protezione del soggetto segnalante e degli altri soggetti meritevoli di protezione	24
12.2 Protezione del soggetto segnalato	25
12.3 Informativa sull'iter del procedimento	25

Versione 2.1	Classificazione documento <input type="checkbox"/> Confidenziale <input type="checkbox"/> Ristretto <input checked="" type="checkbox"/> Uso interno <input type="checkbox"/> Pubblico	Stato <input type="checkbox"/> Draft <input checked="" type="checkbox"/> <i>Approved</i> <input type="checkbox"/> Standard	Data 15.12.2023	Redatto da Ufficio Organizzazione	Verificato e Approvato C.d.A. – Collegio Sindacale Prot. CDA 11/23_15.12.23_3	Pag. 2 di 27
------------------------	--	--	---------------------------	---	--	------------------------



12.4	Archiviazione dei documenti e trattamento dei dati personali	25
13.	INFORMATIVA AGLI ORGANI AZIENDALI.....	27
14.	FORMAZIONE	27
15.	AMMINISTRATORI DI SISTEMA	27

Versione
2.1

Classificazione documento
Confidenziale
 Ristretto
 Uso interno
 Pubblico

Stato
 Draft
 Approved
 Standard

Data
15.12.2023

Redatto da
Ufficio Organizzazione

Verificato e Approvato
C.d.A. – Collegio Sindacale

Pag.
3 di 27

Prot.
CDA 11/23_15.12.23_3



Redazione ed aggiornamento del documento

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Unione Fiduciaria S.p.A, sentito il Collegio Sindacale, e riesaminato ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. L'Ufficio Organizzazione provvede al suo aggiornamento.

Numero	Data	Motivazione	Owner
1.0	20/11/2020	Prima emanazione	Ufficio Organizzazione
2.0	21/07/2023	Seconda emanazione	Ufficio Organizzazione
2.1	15/12/2023	Aggiornamento	Ufficio Organizzazione

Versione
2.1

Classificazione documento
 Confidenziale
 Ristretto
 Uso interno
 Pubblico

Stato
 Draft
 Approved
 Standard

Data
15.12.2023

Redatto da
Ufficio Organizzazione

Verificato e Approvato
C.d.A. – Collegio Sindacale

Pag.
4 di 27

Prot.
CDA 11/23_15.12.23_3



DEFINIZIONI

Si riporta di seguito la definizione dei principali termini utilizzati nel presente documento:

- **D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24** recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
- **Dipendenti:** lavoratori a tempo determinato e indeterminato in conformità al CCNL applicabile (impiegati, quadri e dirigenti);
- **Collaboratori:** coloro che agiscono per la Società sulla base di un rapporto di collaborazione che non costituisce un rapporto di lavoro subordinato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori con contratto a progetto, lavoratori somministrati);
- **Liberi professionisti e consulenti:** coloro che esercitano in proprio una libera professione intellettuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti).
- **Organi aziendali:** Organo con funzione di supervisione strategica (Consiglio di Amministrazione), Organo con funzione di gestione (Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione) Organo con funzione di controllo (Collegio Sindacale);
- **Responsabile del Sistema di Whistleblowing:** soggetto che assicura il corretto svolgimento dell’iter di gestione delle Segnalazioni WhistleBlowing. Tale ruolo è attribuito all’Organismo di Vigilanza (OdV);
- **Sistema Interno di Segnalazione delle violazioni** (o “Sistema di Segnalazione” o “Sistema di Whistleblowing”): il complessivo processo, da un punto di vista procedurale, operativo ed informatico, della trasmissione e della gestione delle segnalazioni;
- **Segnalazione o Segnalare:** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all’articolo 4 del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;

Versione
2.1

Classificazione
documento
Confidenziale
 Ristretto
 Uso interno
 Pubblico

Stato
 Draft
 Approved
 Standard

Data
15.12.2023

Redatto da
Ufficio Organizzazione

Verificato e Approvato
C.d.A. – Collegio Sindacale

Pag.
5 di 27

Prot.
CDA 11/23_15.12.23_3



- **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- **Segnalazione *Whistleblowing*** (o “Segnalazione”): qualsiasi segnalazione, effettuata in maniera riservata da parte dei soggetti abilitati alla segnalazione (“Segnalanti”) - attraverso uno dei canali di segnalazione di cui al presente documento - di comportamenti, atti od omissioni che possono configurare violazione delle norme di cui al perimetro di riferimento;
- **Soggetto segnalante (o “Segnalante”)**: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **Soggetto Segnalato** (o “Segnalato”): soggetto indicato nella Segnalazione *Whistleblowing* come interessato nello svolgimento dei fatti oggetto di Segnalazione.
- **Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
 1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
 2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
 3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

Versione
2.1

Classificazione documento
 Confidenziale
 Ristretto
 Uso interno
 Pubblico

Stato
 Draft
 Approved
 Standard

Data
15.12.2023

Redatto da
Ufficio Organizzazione

Verificato e Approvato
C.d.A. – Collegio Sindacale

Pag.
6 di 27

Prot.
CDA 11/23_15.12.23_3

- **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- **Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **Facilitatore:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 24, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **Seguito:** l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- **Riscontro:** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- **Soggetti del settore privato:** soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:
 - 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
 - 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato¹, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);

¹ Si rimanda all'allegato del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24

Versione	Classificazione documento	Stato	Data	Redatto da	Verificato e Approvato	Pag.
2.1	<input type="checkbox"/> Confidenziale <input type="checkbox"/> Ristretto <input checked="" type="checkbox"/> Uso interno <input type="checkbox"/> Pubblico	<input type="checkbox"/> Draft <input checked="" type="checkbox"/> Approved <input type="checkbox"/> Standard	15.12.2023	Ufficio Organizzazione	C.d.A. – Collegio Sindacale Prot. CDA 11/23_15.12.23_3	7 di 27



-
- 3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

Versione
2.1

Classificazione documento
 Confidenziale
 Ristretto
 Uso interno
 Pubblico

Stato
 Draft
 Approved
 Standard

Data
15.12.2023

Redatto da
Ufficio Organizzazione

Verificato e Approvato
C.d.A. – Collegio Sindacale

Pag.
8 di 27

Prot.
CDA 11/23_15.12.23_3



1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Con l'adozione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 si è data attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937 (c.d. Direttiva *Whistleblowing*), raccogliendo in un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela delle persone segnalanti (*whistleblowers*), tenendo conto delle previsioni legislative vigenti e di quelle da adottare per conformarsi alla Direttiva stessa ai fini dell'adozione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e che, al tempo stesso, garantiscano una protezione efficace dei segnalanti e altri soggetti meritevoli di protezione da possibili ritorsioni.

La normativa italiana risultava, in parte, già allineata alle previsioni della Direttiva, essendo la materia del *whistleblowing*, già regolata, per il settore pubblico e per il settore privato, rispettivamente, dal D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 54-bis) e dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (art. 6, c. 2-bis e ss), nonché dalla L. 30 novembre 2017, n. 179. Tuttavia, con particolare riferimento al settore privato, la tutela del segnalante era limitata, riguardando esclusivamente i lavoratori e i collaboratori degli enti che avessero adottato il modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento ai soli illeciti rilevanti ai sensi di tale normativa. Ai sensi dell'art. 23 del decreto le vigenti disposizioni in materia di *whistleblowing* (l'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001, l'art. 6, commi 2-ter e 2-quater, del D.lgs. 231/2001 e l'art. 3 della Legge 179/2017) sono abrogate, essendo stata trasposta nel Decreto in esame la relativa disciplina, previo adattamento alle previsioni della Direttiva europea.

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ha profondamente aggiornato il quadro di riferimento giuridico dei processi di segnalazione. I punti di maggior rilievo sono così sintetizzabili: introduzione di obblighi di adozione di canali *Whistleblowing*; allargamento dell'oggetto delle segnalazioni; ampliamento della sfera dei soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni; indicazioni di precise modalità per la gestione delle segnalazioni; maggiori garanzie a tutela della riservatezza del segnalante; attribuzione di poteri ad ANAC per gestire le segnalazioni esterne e l'applicazione di sanzioni.

Al fine di conformarsi alle predette disposizioni e di rafforzare in tutti i settori della struttura aziendale la cultura della correttezza e del rispetto delle norme, Unione Fiduciaria ha aggiornato il proprio sistema interno di segnalazione delle violazioni coerentemente con le applicabili disposizioni normative.

Versione	Classificazione documento	Stato	Data	Redatto da	Verificato e Approvato	Pag.
2.1	<input type="checkbox"/> Confidenziale <input type="checkbox"/> Ristretto <input checked="" type="checkbox"/> Uso interno <input type="checkbox"/> Pubblico	<input type="checkbox"/> Draft <input checked="" type="checkbox"/> Approved <input type="checkbox"/> Standard	15.12.2023	Ufficio Organizzazione	C.d.A. – Collegio Sindacale Prot. CDA 11/23_15.12.23_3	9 di 27



2. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

La presente Policy definisce e disciplina i principi e le regole a cui Unione Fiduciaria impronta il proprio Sistema Interno di Segnalazione e gestione delle violazioni, nel rispetto della vigente normativa.

Il presente documento, rivolto a tutti i Dipendenti della Società e agli ulteriori soggetti oltre indicati (cfr. cap. 4) descrive le modalità con le quali segnalare, in sicurezza e con piena riservatezza, comportamenti, atti od omissioni idonei a ledere l'interesse o l'integrità della Società di cui si è a conoscenza nello svolgimento/od in ragione della attività lavorativa o per la posizione ricoperta, che possano costituire:

- a) violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- b) violazioni di disposizioni europee che consistono in: i) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione²; ii) atti ed omissioni riguardanti il mercato interno²¹³; iii) atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati;
- c) violazioni di disposizioni nazionali che consistono in: i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; ii) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi e gestione. Tali illeciti e condotte non devono rientrare nelle categorie delle violazioni delle disposizioni nazionali ed europee e nelle violazioni delle disposizioni europee.

La presente Policy fornisce indicazioni in merito a:

- caratteristiche del Sistema di segnalazione;
- soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni;
- oggetto e contenuti della segnalazione;
- soggetti responsabili dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni e funzioni aziendali coinvolte;
- forme di tutela riconosciute ai soggetti segnalanti e altri soggetti meritevoli di protezione⁴, al fine di evitare possibili condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- modalità di utilizzo del sistema di segnalazione e di adeguato svolgimento della procedura permettendo un appropriato invio delle segnalazioni e la loro corretta ricezione, analisi e valutazione;
- procedimenti da attivare successivamente alla segnalazione.

² Art. 2 comma 1 lett. a) n. 4) del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023.

³ Art. 2 comma 1 lett. a) n. 5) del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023. Rientrano in tale ambito tutte le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

⁴ Art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023.

Versione	Classificazione documento	Stato	Data	Redatto da	Verificato e Approvato	Pag.
2.1	<input type="checkbox"/> Confidenziale <input type="checkbox"/> Ristretto <input checked="" type="checkbox"/> Uso interno <input type="checkbox"/> Pubblico	<input type="checkbox"/> Draft <input checked="" type="checkbox"/> <i>Approved</i> <input type="checkbox"/> Standard	15.12.2023	Ufficio Organizzazione	C.d.A. – Collegio Sindacale Prot. CDA 11/23_15.12.23_3	10 di 27



3. IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DI UNIONE FIDUCIARIA

Unione Fiduciaria promuove una cultura aziendale basata sui principi di onestà, correttezza e rispetto delle norme a tutti i livelli dell'Organizzazione in quanto elemento imprescindibile per la creazione e la difesa del valore e della reputazione della Società.

A tal fine, attraverso il presente documento la Società si dota di un Sistema Interno di segnalazione (anche "Sistema di Whistleblowing" o "Sistema WB") per consentire a tutti i destinatari della presente Policy di segnalare in modo diretto e con assoluta garanzia di riservatezza, eventuali comportamenti illegittimi, atti od omissioni posti in essere all'interno dell'azienda con riferimento alle violazioni richiamate nel paragrafo precedente.

Il *Sistema di Whistleblowing* prevede specifiche forme di tutela del segnalante e altri soggetti meritevoli di tutela ai sensi della normativa applicabile cui viene assicurata protezione da ogni condotta ritorsiva.

L'intero sistema adottato dalla Società e descritto nella presente Policy è gestito in conformità alle Disposizioni in materia di protezione dei dati così come specificatamente definito nell'ambito del Documento "INFORMATIVA PRIVACY - ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. "GDPR")" pubblicato sul sito internet della Società.

Il sistema integra le procedure di segnalazione interna già presenti. Esso – date le sue caratteristiche di sicurezza - è canale privilegiato per ogni segnalazione all'Organismo di Vigilanza ex. D.lgs. 231/2001 in relazione alla commissione di illeciti, di violazioni del modello organizzativo e di gestione nonché del codice etico della Società. Resta ferma la possibilità di utilizzo della casella di posta elettronica riservata all'OdV (odv231@unione fiduciaria.it) per ogni comunicazione allo stesso che **non** abbia carattere di segnalazione.

Nel *Sistema di Whistleblowing* adottato da Unione Fiduciaria è individuato: l'Organismo di Vigilanza, quale Organo Collegiale "Responsabile *Whistleblowing*" (di seguito anche "Responsabile del Sistema *Whistleblowing*" o "Responsabile WB"), in quanto preposto al corretto funzionamento del sistema e destinatario delle segnalazioni nonché deputato alla loro istruzione e gestione.

Unione Fiduciaria incentiva l'utilizzo del *Sistema di Whistleblowing* al fine di favorire anche per tale tramite/mezzo la diffusione della cultura della legalità nell'ambito dell'Organizzazione aziendale.

L'utilizzo coerente e attento del Sistema viene valutato dalla Società come manifestazione concreta degli obblighi di collaborazione attiva e diligenza professionale derivanti dal contratto di lavoro nonché dai principi di valore del proprio codice etico.

La Società organizza eventi formativi in azienda, volti ad illustrare principi e regole del Sistema di Segnalazione, nonché i presidi a tutela del Segnalante, del Segnalato e degli altri soggetti meritevoli di tutela.

Versione	Classificazione documento	Stato	Data	Redatto da	Verificato e Approvato	Pag.
2.1	<input type="checkbox"/> Confidenziale <input type="checkbox"/> Ristretto <input checked="" type="checkbox"/> Uso interno <input type="checkbox"/> Pubblico	<input type="checkbox"/> Draft <input checked="" type="checkbox"/> Approved <input type="checkbox"/> Standard	15.12.2023	Ufficio Organizzazione	C.d.A. – Collegio Sindacale Prot. CDA 11/23_15.12.23_3	11 di 27



4. SOGGETTI ABILITATI ALLA SEGNALAZIONE

I **soggetti segnalanti** sono, nello specifico:

- 1) i **dipendenti**: lavoratori a tempo determinato e indeterminato in conformità al CCNL applicabile (impiegati, quadri e dirigenti);
- 2) le persone in posizione ad essi comparabile: “**collaboratori**”, per tali intendendosi coloro che agiscono per la Società sulla base di un rapporto di collaborazione che non costituisce un rapporto di lavoro subordinato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori con contratto a progetto, lavoratori somministrati);
- 3) liberi professionisti, **consulenti** e, in generale, i **fornitori della Società**: soggetti che forniscono servizi consulenziali e non, e che nell’ambito od in relazione allo svolgimento dell’attività, potrebbero trovarsi a segnalare comportamenti illeciti;
- 4) gli azionisti e le persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

Si precisa che la normativa è applicabile anche:

- alle persone segnalanti qualora segnalino o divulgino informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato;
- alle persone segnalanti il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato (es. informazioni riguardanti una violazione acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi delle trattative precontrattuali).

Versione
2.1

Classificazione
documento
Confidenziale
Ristretto
Usò interno
Pubblico

Stato
Draft
Approved
Standard

Data
15.12.2023

Redatto da
Ufficio Organizzazione

Verificato e Approvato
C.d.A. – Collegio Sindacale

Pag.
12 di 27

Prot.
CDA 11/23_15.12.23_3



5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Costituiscono oggetto della segnalazione le seguenti fattispecie:

- a) violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- b) violazioni di disposizioni europee che consistono in: i) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; ii) atti ed omissioni riguardanti il mercato interno; iii) atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati;
- c) violazioni di disposizioni nazionali che consistono in: i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; ii) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi e gestione. Tali illeciti e condotte non devono rientrare nelle categorie delle violazioni delle disposizioni nazionali ed europee e nelle violazioni delle disposizioni europee.

Per “**violazioni**” si intendono “*comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato*”.

La segnalazione **non** riguarda rivendicazioni o istanze di carattere personale del segnalante, o i rapporti del medesimo con il superiore gerarchico/colleghi. Le Segnalazioni **non** assumono toni ingiuriosi né contengono offese o giudizi morali volti a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone segnalate.

È vietato in particolare:

- il ricorso a espressioni ingiuriose;
- l'invio di segnalazioni con finalità diffamatoria o di calunnia;
- l'invio di segnalazioni che attengono ad aspetti della vita privata, senza collegamento con l'attività lavorativa e/o professionale del soggetto segnalato;
- l'invio di segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica.

Si precisa, inoltre, che è vietato e sanzionabile l'invio di segnalazioni effettuate con **dolo o colpa grave** ovvero palesemente **infondate**. In presenza di tali tipologie di segnalazioni l'Organismo di Vigilanza rappresenta il fatto alla Società per l'assunzione di tutti i provvedimenti del caso, ivi comprese le sanzioni disciplinari. Nei casi di invio di Segnalazioni vietate, la riservatezza dell'identità del Segnalante, nonché le altre misure di

Versione	Classificazione documento	Stato	Data	Redatto da	Verificato e Approvato	Pag.
2.1	<input type="checkbox"/> Confidenziale <input type="checkbox"/> Ristretto <input checked="" type="checkbox"/> Uso interno <input type="checkbox"/> Pubblico	<input type="checkbox"/> Draft <input checked="" type="checkbox"/> Approved <input type="checkbox"/> Standard	15.12.2023	Ufficio Organizzazione	C.d.A. – Collegio Sindacale Prot. CDA 11/23_15.12.23_3	13 di 27



tutela del Segnalante previste dalla legge, potrebbero non trovare applicazione, ove tali segnalazioni possano dar luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del Segnalante.

Inoltre, la riservatezza del Segnalante non è garantita quando:

- vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- è stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del Segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione o la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- a seguito della segnalazione pervenga richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria in relazione a indagini (penali, tributarie o amministrative) o ispezioni di altre Autorità originatesi dalla medesima segnalazione od aventi ad oggetto i medesimi fatti.

Per espressa previsione del decreto⁵ le garanzie di riservatezza riconosciute alla persona segnalante sono assicurate alle persone coinvolte o menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione del procedimento. Al fine di garantire il diritto di difesa di tali soggetti, il D.Lgs. n. 24/2023 prevede la facoltà di essere sentiti, anche mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

⁵ Articolo 12, comma 7 del decreto.

Versione	Classificazione documento	Stato	Data	Redatto da	Verificato e Approvato	Pag.
2.1	<input type="checkbox"/> Confidenziale <input type="checkbox"/> Ristretto <input checked="" type="checkbox"/> Uso interno <input type="checkbox"/> Pubblico	<input type="checkbox"/> Draft <input checked="" type="checkbox"/> <i>Approved</i> <input type="checkbox"/> Standard	15.12.2023	Ufficio Organizzazione	C.d.A. – Collegio Sindacale Prot. CDA 11/23_15.12.23_3	14 di 27



6. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve contenere elementi sufficienti a valutare la fondatezza della segnalazione stessa. Per effettuare la segnalazione non è necessario che il segnalante disponga di prove della violazione; tuttavia, deve disporre di informazioni sufficientemente circostanziate che ne facciano ritenere ragionevole l'invio.

A tal fine il segnalante è tenuto a circoscrivere l'ambito della segnalazione e a circostanziare i fatti oggetto della stessa, attraverso l'indicazione, ove utile al suo trattamento, dei seguenti elementi:

- una chiara descrizione degli atti o fatti oggetto della segnalazione;
- se conosciute, generalità/qualifica/ruolo del/dei soggetto/i che hanno posto in essere i fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di luogo e di tempo in cui sono intervenuti i fatti oggetto di segnalazione;
- descrizione e inoltro di eventuali documenti utili a circoscrivere e/o confermare i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione utile al riscontro della fondatezza dei fatti segnalati;
- dichiarazione di eventuale corresponsabilità riguardo alla violazione segnalata;
- dichiarazione di un interesse personale collegato alla segnalazione.

L'identità del segnalante deve essere indicata nella segnalazione, anche al fine di attivare nei suoi confronti le tutele previste dalla Società: Unione Fiduciaria ritiene le segnalazioni anonime di difficile riscontrabilità e suscettibili di utilizzi impropri, pur riservandosene la valutazione secondo il proprio giudizio.

Segnalazioni generiche, vaghe, inconfidenti, di mero sospetto o non aventi ad oggetto fatti determinati verranno archiviate senza alcuna valutazione ulteriore.

Le procedure di segnalazione garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante e dei soggetti indicati nella segnalazione, ferme restando, come già riportato al paragrafo 5, le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti delle Autorità competenti in relazione ai fatti oggetto della segnalazione o ad essi connesse.

I dati saranno gestiti secondo il "principio di minimizzazione" e con misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi derivanti dai trattamenti effettuati.

Versione 2.1	Classificazione documento <input type="checkbox"/> Confidenziale <input type="checkbox"/> Ristretto <input checked="" type="checkbox"/> Uso interno <input type="checkbox"/> Pubblico	Stato <input type="checkbox"/> Draft <input checked="" type="checkbox"/> <i>Approved</i> <input type="checkbox"/> Standard	Data 15.12.2023	Redatto da Ufficio Organizzazione	Verificato e Approvato C.d.A. – Collegio Sindacale Prot. CDA 11/23_15.12.23_3	Pag. 15 di 27
------------------------	--	--	---------------------------	---	--	-------------------------

7. MODALITÀ DI INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE

Il Sistema di Segnalazione di Unione Fiduciaria prevede la possibilità di effettuare segnalazioni attraverso più canali con caratteristiche tecniche diverse per loro natura. Indipendentemente dal canale di segnalazione utilizzato, è garantita nella gestione delle segnalazioni la riservatezza delle stesse.

I canali di segnalazione sono:

A. IN FORMA SCRITTA:

- 1) Procedura informatica dedicata (servizio **COMUNICA WHISTLEBLOWING** accessibile da specifico link pubblicato sul sito di Unione Fiduciaria secondo modalità di cui al “*Manuale operativo*” disponibile sul sito della Società). Essa – date le sue caratteristiche di sicurezza - è canale privilegiato per ogni segnalazione all’Organismo di Vigilanza, in relazione alla commissione di illeciti, di violazioni del modello organizzativo e di gestione o del codice etico della Società;
- 2) Invio a mezzo posta ordinaria di missiva all’“Organismo di Vigilanza per il tramite del Responsabile del Sistema *Whistleblowing*” presso “Unione Fiduciaria S.p.A., Via Amedei 4 – 20123 Milano”;
- 3) Invio a mezzo posta ordinaria di missiva al “Presidente del Consiglio di Amministrazione” presso “Unione Fiduciaria S.p.A., Via Amedei 4 – 20123 Milano” (cfr. Paragrafo 9.3 – Meccanismi di *escalation*);
- 4) Portale web ANAC (piattaforma informatica messa a disposizione dall’Autorità Nazionale Anticorruzione);
- 5) Divulgazione pubblica (tramite l’utilizzo dei mass media).

B. IN FORMA ORALE:

- 6) Registrazione su idoneo dispositivo – procedura informatica dedicata (servizio **COMUNICA WHISTLEBLOWING** accessibile da specifico link pubblicato sul sito di Unione Fiduciaria secondo modalità di cui al “*Manuale operativo*”);
- 7) Previa richiesta, colloquio diretto con l’Organismo di Vigilanza. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.

Resta ferma la possibilità di utilizzo della ordinaria casella di posta elettronica riservata all’OdV (odv231@unionefiduciaria.it) per ogni comunicazione allo stesso che **non** abbia carattere di segnalazione.

Il Responsabile del Sistema *Whistleblowing* inserisce nella piattaforma informatica *WB* anche le eventuali segnalazioni a questi pervenute extra-procedura informatica - **COMUNICA WHISTLEBLOWING**.

Pur non essendo previsto espressamente un ordine di priorità tra le diverse procedure, il Decreto Legislativo n. 24/2023 fissa condizioni determinate per accedere alla procedura esterna e ancor più rigorose per la divulgazione pubblica, al fine di incentivare l’utilizzo dei canali interni.

Per poter ricorrere al canale di segnalazione istituito dall’ANAC devono ricorrere precise condizioni⁶. In particolare, il segnalante può ricorrere al canale di segnalazione istituito dall’ANAC soltanto se: i) nel suo contesto lavorativo non è prevista l’attivazione del canale interno come obbligatoria o, se prevista, non è stata attivata; ii) la segnalazione non ha avuto seguito; iii) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la

⁶ V. articolo 6 del decreto.

Versione	Classificazione documento	Stato	Data	Redatto da	Verificato e Approvato	Pag.
2.1	<input type="checkbox"/> Confidenziale <input type="checkbox"/> Ristretto <input checked="" type="checkbox"/> Uso interno <input type="checkbox"/> Pubblico	<input type="checkbox"/> Draft <input checked="" type="checkbox"/> Approved <input type="checkbox"/> Standard	15.12.2023	Ufficio Organizzazione	C.d.A. – Collegio Sindacale Prot. CDA 11/23_15.12.23_3	16 di 27



segnalazione interna, questa non avrebbe seguito o andrebbe incontro a ritorsioni; iv) ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Inoltre, il segnalante ha la facoltà di procedere alla divulgazione pubblica soltanto quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna a cui non è stato dato riscontro;
- la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (es. prove occultate o distrutte prove; collusione tra il ricevente la segnalazione e l'autore della violazione).

Versione 2.1	Classificazione documento <input type="checkbox"/> Confidenziale <input type="checkbox"/> Ristretto <input checked="" type="checkbox"/> Uso interno <input type="checkbox"/> Pubblico	Stato <input type="checkbox"/> Draft <input checked="" type="checkbox"/> <i>Approved</i> <input type="checkbox"/> Standard	Data 15.12.2023	Redatto da Ufficio Organizzazione	Verificato e Approvato C.d.A. – Collegio Sindacale Prot. CDA 11/23_15.12.23_3	Pag. 17 di 27
------------------------	--	--	---------------------------	---	--	-------------------------



8. MODALITA' DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA COMUNICA *WHISTLEBLOWING* E MISURE DI SICUREZZA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'accesso alla piattaforma è possibile sia per i Dipendenti (è prevista una autenticazione iniziale mediante accesso alla propria e-mail aziendale) sia per gli esterni (azionisti, fornitori, liberi professionisti, consulenti, collaboratori in generale, ecc) mediante la propria e-mail.

L'applicativo sarà accessibile attraverso il sito internet della Società sotto la voce "*Segnalazioni Whistleblowing*".

In occasione di ogni segnalazione il Segnalante è tenuto a fornire i suoi dati identificativi (nome, cognome, e-mail) che, tuttavia, compariranno "oscurati", ossia non immediatamente visibili (in chiaro) al Responsabile *WB*: questo per far sì che il trattamento dei dati personali sia limitato a quanto strettamente necessario, nel rispetto del c.d. "principio di minimizzazione"⁷ del trattamento dei dati personali.

Come detto, il Responsabile *WB* non viene immediatamente a conoscenza dei dati del segnalante ma può, per motivazioni specifiche (ad esempio, quando ritenga ricevibile e meritevole di analisi e valutazione la segnalazione ovvero quando essa abbia contenuti tali da far sospettare l'utilizzo improprio del canale di segnalazione), attivare una specifica funzionalità per visualizzarli e storicizzare la motivazione dello sblocco.

⁷ Art. 13 D. Lgs. Del 10 marzo 2023, n. 24.

Versione 2.1	Classificazione documento <input type="checkbox"/> Confidenziale <input type="checkbox"/> Ristretto <input checked="" type="checkbox"/> Uso interno <input type="checkbox"/> Pubblico	Stato <input type="checkbox"/> Draft <input checked="" type="checkbox"/> <i>Approved</i> <input type="checkbox"/> Standard	Data 15.12.2023	Redatto da Ufficio Organizzazione	Verificato e Approvato C.d.A. – Collegio Sindacale Prot. CDA 11/23_15.12.23_3	Pag. 18 di 27
------------------------	--	--	---------------------------	---	--	-------------------------



9. IL RESPONSABILE DEL SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Unione Fiduciaria individua nell'Organismo di Vigilanza il soggetto Responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni (di seguito anche solo il "Responsabile" o anche "Responsabile del Sistema WB" o "Responsabile WB"), ossia colui che è incaricato di sovrintendere al complessivo funzionamento del sistema di segnalazione, e ad assicurarne la continuità operativa.

L'Organismo di Vigilanza è quindi il soggetto preposto all'attività non solo di ricezione, ma anche di analisi e valutazione delle segnalazioni. A tale fine l'Organismo di Vigilanza può avvalersi per la sua attività di istruttoria e di indagine di ogni struttura della Società nonché, occorrendo secondo la propria considerazione, di soggetti esterni aventi le caratteristiche professionali necessarie per l'attività da svolgere. Allo scopo l'OdV è dotato di idoneo fondo spese separato da quello ordinario di cui alle attività ex D. Lgs. 231/01.

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono dotati di un profilo esecutivo personale sulla piattaforma di WB, così da poter agire ed operare in via disgiunta e continuativa al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del sistema.

9.1 Caratteristiche del Responsabile

Al fine del corretto svolgimento del procedimento di WB e per assicurare l'indipendenza del Responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, questi non deve:

- essere gerarchicamente o funzionalmente subordinato all'eventuale soggetto segnalato;
- essere il soggetto segnalato, il presunto responsabile della violazione o comunque implicato nei fatti;
- avere un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

In tali casi si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 9.3 "meccanismi di *escalation*".

L'individuazione di un organismo collegiale, con composizione articolata e munito di requisiti specifici di professionalità, onorabilità e indipendenza, già scrutinati in sede di D.lgs. 231/01, nella valutazione della Società è garanzia di indipendenza e professionalità nello svolgimento dei compiti ad esso affidati.

9.2 Compiti del Responsabile

L'OdV, quale Responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni:

- cura il corretto complessivo svolgimento dell'iter di gestione delle Segnalazioni;
- ove manchi nella segnalazione la specifica informazione richiede al Segnalante di comunicare obbligatoriamente se egli ha o potrebbe avere un interesse personale correlato alla segnalazione;
- informa, ove opportuno e se nulla osta al regolare avanzamento dell'iter, il segnalante e qualora sia ritenuto necessario, il segnalato, sugli sviluppi del procedimento, fermo restando quanto previsto nei paragrafi 10.2 "Esito della segnalazione e relativi provvedimenti";

Versione 2.1	Classificazione documento <input type="checkbox"/> Confidenziale <input type="checkbox"/> Ristretto <input checked="" type="checkbox"/> Usò interno <input type="checkbox"/> Pubblico	Stato <input type="checkbox"/> Draft <input checked="" type="checkbox"/> Approved <input type="checkbox"/> Standard	Data 15.12.2023	Redatto da Ufficio Organizzazione	Verificato e Approvato C.d.A. – Collegio Sindacale Prot. CDA 11/23_15.12.23_3	Pag. 19 di 27
-----------------	---	--	--------------------	--------------------------------------	--	------------------



-
- redige una relazione annuale sul corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione, contenente le informazioni aggregate e anonimizzate sulle risultanze dell'attività svolta in relazione alle segnalazioni ricevute, e viene sottoposta agli Organi amministrativo e di controllo della Società.

9.3 Meccanismi di escalation

Ove la segnalazione riguardi i componenti dell'OdV (uno, o più) la stessa dovrà essere indirizzata dal segnalante al Presidente del Consiglio di Amministrazione, inviando una missiva a mezzo posta:

c.a Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente

c/o Presidenza
Unione Fiduciaria
Via Amedei 4
20123 Milano

Versione 2.1	Classificazione documento <input type="checkbox"/> Confidenziale <input type="checkbox"/> Ristretto <input checked="" type="checkbox"/> Uso interno <input type="checkbox"/> Pubblico	Stato <input type="checkbox"/> Draft <input checked="" type="checkbox"/> <i>Approved</i> <input type="checkbox"/> Standard	Data 15.12.2023	Redatto da Ufficio Organizzazione	Verificato e Approvato C.d.A. – Collegio Sindacale Prot. CDA 11/23_15.12.23_3	Pag. 20 di 27
------------------------	--	--	---------------------------	---	--	-------------------------



10. PROCEDURE ATTINENTI ALLA SEGNALAZIONE

10.1 Analisi e valutazione della segnalazione

Il Responsabile dei Sistemi interni di segnalazione delle violazioni monitora con continuità i canali di segnalazione delle violazioni. L'OdV assicura una tempistica ragionevole e una efficace gestione della segnalazione, in particolare:

- entro **sette giorni** di calendario dalla ricezione della segnalazione dovrà essere rilasciato al segnalante un avviso di ricevimento e presa in carico della segnalazione (salvo esplicita richiesta contraria del segnalante);
- attiverà, ove necessario, flussi comunicativi con il segnalante tramite la piattaforma informatica, al fine di approfondire le informazioni contenute nella segnalazione;
- effettuerà le valutazioni di merito riguardo la segnalazione intraprendendo a tale scopo le necessarie azioni di accertamento dei fatti di cui alla segnalazione stessa;
- deciderà, ad esito delle analisi svolte e delle verifiche effettuate, se archiviare la segnalazione in quanto ritenuta infondata, o se procedere alla fase successiva prevista de procedura ove sia ritenuta fondata o comunque tale da essere trasmessa agli Organi di volta in volta competenti per le attività di loro pertinenza;
- fornirà riscontro al segnalante relativamente al seguito, dato o che si intende dare alla segnalazione - **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, **entro tre mesi** dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Come già riportato al paragrafo 9, nello svolgimento delle attività e valutazioni di competenza, il Responsabile *WB* può avvalersi della collaborazione di ogni unità organizzativa della Società per richiedere informazioni, accertamenti, approfondimenti o pareri; gli obblighi di riservatezza verso il Segnalante e il Segnalato di cui al presente documento permangono in ogni attività svolta.

Il personale di ogni unità organizzativa è tenuto a prestare una collaborazione attiva e diligente all'OdV secondo le proprie competenze. In particolare, per tematiche inerenti alla materia dell'Antiriciclaggio potrà avvalersi dell'ausilio della Funzione Antiriciclaggio.

Ove ritenuto opportuno, a proprio giudizio, il Responsabile *WB* ha la facoltà di avvalersi di professionalità esterne alla Società, al fine di disporre delle competenze occorrenti per la corretta valutazione della Segnalazione.

Ogni attività del Responsabile *WB* nell'esercizio del sistema di segnalazioni *WB* è condotta nel rispetto dei principi: di imparzialità e riservatezza e di tutela della dignità del dipendente; della normativa in tema di protezione dei dati personali; delle leggi in materia di lavoro; della disciplina contrattuale di settore.

Versione
2.1

Classificazione
documento
 Confidenziale
 Ristretto
 Uso interno
 Pubblico

Stato
 Draft
 Approved
 Standard

Data
15.12.2023

Redatto da
Ufficio Organizzazione

Verificato e Approvato
C.d.A. – Collegio Sindacale

Pag.
21 di 27

Prot.
CDA 11/23_15.12.23_3



10.2 Esito della segnalazione e relativi provvedimenti

Come riportato al punto precedente, ove a conclusione del procedimento istruttorio, svolto secondo ordinaria diligenza e proporzionalità rispetto ai contenuti della Segnalazione, l'OdV rilevi l'infondatezza ovvero l'irrilevanza della segnalazione ne delibera l'archiviazione senza seguito, specificandone la motivazione e conservando l'eventuale documentazione raccolta.

Ove la Segnalazione sia ritenuta fondata o comunque meritevole di trasmissione agli Organi secondo competenza, il Responsabile *WB* sintetizza le informazioni raccolte e le conclusioni raggiunte e fornisce informativa agli Organi aziendali per l'adozione di ogni opportuno provvedimento o iniziativa, sempre tutelando la riservatezza del segnalante nel rispetto della normativa vigente. Analogamente, ove la segnalazione sia ritenuta infondata e connotata da dolo o colpa grave del segnalante il Responsabile *WB* fornisce informativa agli Organi aziendali per ogni opportuna valutazione anche in merito all'applicazione del codice disciplinare della Società.

Le segnalazioni ed i relativi documenti sono archiviati nel rispetto di adeguate misure di sicurezza fisica e logica. Come disciplinato dalla normativa di riferimento, le segnalazioni e la relativa documentazione debbono essere conservati per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque **non oltre cinque anni** a partire dalla data della comunicazione dell'esito finale dell'analisi della segnalazione⁸, fermo restando le ipotesi di constatazione dati per un maggiore periodo in presenza di procedimento penale o civile per i fatti di cui alla segnalazione od a seguito di provvedimento di competente Autorità.

⁸ Nel rispetto degli obblighi di riservatezza descritti nell'articolo 12 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Versione	Classificazione documento	Stato	Data	Redatto da	Verificato e Approvato	Pag.
2.1	<input type="checkbox"/> Confidenziale <input type="checkbox"/> Ristretto <input checked="" type="checkbox"/> Uso interno <input type="checkbox"/> Pubblico	<input type="checkbox"/> Draft <input checked="" type="checkbox"/> <i>Approved</i> <input type="checkbox"/> Standard	15.12.2023	Ufficio Organizzazione	C.d.A. – Collegio Sindacale Prot. CDA 11/23_15.12.23_3	22 di 27



11. SANZIONI AMMINISTRATIVE: MISURE DI PROTEZIONE DEL WHISTLEBLOWER

A garanzia del rispetto degli obblighi in materia di *Whistleblowing*, l'articolo 21 del Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 prevede una serie di sanzioni amministrative pecuniarie che l'ANAC può irrogare ai soggetti, pubblici o privati, in caso di violazione delle regole stabilite dal decreto stesso.

In particolare, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) applica le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni verso il segnalante o comunque soggetti tutelati o che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

I soggetti del settore privato ai quali si applica il d.lgs. 231/01 prevedono inoltre sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi dello stesso.

Versione 2.1	Classificazione documento <input type="checkbox"/> Confidenziale <input type="checkbox"/> Ristretto <input checked="" type="checkbox"/> Uso interno <input type="checkbox"/> Pubblico	Stato <input type="checkbox"/> Draft <input checked="" type="checkbox"/> <i>Approved</i> <input type="checkbox"/> Standard	Data 15.12.2023	Redatto da Ufficio Organizzazione	Verificato e Approvato C.d.A. – Collegio Sindacale Prot. CDA 11/23_15.12.23_3	Pag. 23 di 27
------------------------	--	--	---------------------------	---	--	-------------------------



12. FORME DI TUTELA E INFORMATIVA AI SOGGETTI SEGNALANTI E SEGNALATI

12.1 Protezione del soggetto segnalante e degli altri soggetti meritevoli di protezione

I soggetti ai quali si applicano le tutele sono:

(i) il “segnalante”, cioè la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo⁹;

(ii) gli altri soggetti che, pur non avendo effettuato direttamente la segnalazione, sono comunque ritenuti meritevoli di protezione¹⁰ (tra i quali i c.d. “*facilitatori*”, definiti come le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata).

Per espressa previsione del Decreto le medesime garanzie di riservatezza riconosciute alla persona segnalante devono essere assicurate alle persone coinvolte o menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione del procedimento. Al fine di garantire il diritto di difesa di tali soggetti è inoltre prevista la facoltà di essere sentiti, anche mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Unione Fiduciaria è impegnata a tenere indenne il soggetto segnalante e gli altri soggetti meritevoli di protezione – come definiti dal Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 - da ogni condotta ritorsiva, discriminatoria o comunque di svantaggio in conseguenza della segnalazione stessa (a titolo esemplificativo: licenziamento, demansionamento, mobbing, mancata progressione di carriera, trasferimento, ecc ...).

La Società garantisce in ogni ambito la riservatezza dell’identità del Segnalante; fanno eccezione i casi, già riportati, in cui la sua comunicazione sia, alternativamente:

- effettuata con il consenso del soggetto Segnalante stesso (consenso espresso);
- richiesta dall’Autorità Giudiziaria.

Al soggetto Segnalante corresponsabile della violazione oggetto di Segnalazione è in ogni caso assicurato, compatibilmente con la normativa applicabile, un trattamento che tenga in debito conto la circostanza dell’avvenuta segnalazione, ciò anche in relazione ai provvedimenti disciplinari eventualmente da adottarsi.

La tutela si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di divulgazione pubblica *anonime*, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell’Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all’articolo 6 del Decreto.

⁹ V. art. 2, comma, 1, lett. g) del decreto.

¹⁰ V. art. 3, comma 4 del decreto.

Versione	Classificazione documento	Stato	Data	Redatto da	Verificato e Approvato	Pag.
2.1	<input type="checkbox"/> Confidenziale <input type="checkbox"/> Ristretto <input checked="" type="checkbox"/> Uso interno <input type="checkbox"/> Pubblico	<input type="checkbox"/> Draft <input checked="" type="checkbox"/> <i>Approved</i> <input type="checkbox"/> Standard	15.12.2023	Ufficio Organizzazione	C.d.A. – Collegio Sindacale Prot. CDA 11/23_15.12.23_3	24 di 27



12.2 Protezione del soggetto segnalato

Il presunto responsabile della violazione è tutelato da ripercussioni negative derivanti dalla segnalazione nel caso in cui dalla trattazione della segnalazione non emergano elementi che giustifichino l'adozione di provvedimenti nei suoi confronti. Inoltre, in caso di adozione di provvedimenti nei confronti del responsabile della violazione, questi è tutelato da eventuali effetti negativi ulteriori a quelli direttamente discendenti dai provvedimenti adottati.

12.3 Informativa sull'iter del procedimento

Come più volte riportato nella presente Policy, durante l'iter di gestione della Segnalazione *Whistleblowing*, il Responsabile fornisce pertinenti flussi informativi al Soggetto che effettua la Segnalazione e, nei casi previsti, al Soggetto Segnalato.

Sono definiti i seguenti flussi informativi:

- Verso il Soggetto Segnalante:
 - informativa di “presa in carico della Segnalazione” e di avvio del relativo iter di gestione;
 - informativa sintetica di “esito della Segnalazione”: archiviazione della stessa; trasmissione ad altra competente unità organizzativa; trasmissione agli Organi competenti.

- Verso il Soggetto Segnalato:
 - flusso informativo (con esclusione della indicazione del segnalante) in presenza di inderogabili necessità istruttorie che rendono necessaria la *disclosure* della sussistenza di una Segnalazione.

Il Responsabile del *Sistema di Whistleblowing*, ove lo ritenga opportuno o necessario, ha la facoltà di contattare, in qualsiasi fase dell'iter di gestione della Segnalazione, sia il Soggetto Segnalante che il Soggetto Segnalato.

12.4 Archiviazione dei documenti e trattamento dei dati personali

Come già richiamato al paragrafo 10.2, le segnalazioni ed i relativi documenti sono archiviati nel rispetto di misure di sicurezza fisica e logica idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, in conformità con il D. Lgs. 24/2023 e con le norme sul trattamento dei dati personali.

Le attività connesse alla gestione delle segnalazioni in ambito *Whistleblowing*, inclusa la comunicazione tra Autorità competenti, implicano il trattamento di dati personali di vari soggetti interessati: il segnalante, la

Versione	Classificazione documento	Stato	Data	Redatto da	Verificato e Approvato	Pag.
2.1	<input type="checkbox"/> Confidenziale <input type="checkbox"/> Ristretto <input checked="" type="checkbox"/> Uso interno <input type="checkbox"/> Pubblico	<input type="checkbox"/> Draft <input checked="" type="checkbox"/> <i>Approved</i> <input type="checkbox"/> Standard	15.12.2023	Ufficio Organizzazione	C.d.A. – Collegio Sindacale Prot. CDA 11/23_15.12.23_3	25 di 27



persona coinvolta e i terzi menzionati nella segnalazione, ad esempio testimoni o colleghi. L'articolo 13 del Decreto Legislativo definisce il regime di protezione dei dati personali a cui tale trattamento deve conformarsi¹¹. Infine, come già era previsto, dalla legislazione italiana la segnalazione è sottratta all'accesso civico.

¹¹ Il comma 1 richiama, in generale, le fonti normative di riferimento: il regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), il Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Decreto Legislativo n. 51/2018, di attuazione della direttiva sul trattamento dei dati personali nelle attività di polizia e giudiziarie, nonché, per la comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea, il regolamento (UE) 2018/172554.

Versione	Classificazione documento	Stato	Data	Redatto da	Verificato e Approvato	Pag.
2.1	<input type="checkbox"/> Confidenziale <input type="checkbox"/> Ristretto <input checked="" type="checkbox"/> Uso interno <input type="checkbox"/> Pubblico	<input type="checkbox"/> Draft <input checked="" type="checkbox"/> <i>Approved</i> <input type="checkbox"/> Standard	15.12.2023	Ufficio Organizzazione	C.d.A. – Collegio Sindacale Prot. CDA 11/23_15.12.23_3	26 di 27



13. INFORMATIVA AGLI ORGANI AZIENDALI

L'OdV coinvolgerà, mediante informativa, gli Organi aziendali ritenuti competenti, in tutti i casi in cui ciò sia necessario od opportuno, ferma restando l'informativa annuale nonché le comunicazioni relative agli esiti delle attività svolte a seguito di segnalazione.

14. FORMAZIONE

Unione Fiduciaria si impegna a erogare sessioni formative dedicate alle novità normative e agli aggiornamenti interni di natura informatica e/o procedurale riferibili al Whistleblowing.

15. AMMINISTRATORI DI SISTEMA

Le attività di manutenzione della procedura necessarie per la gestione della piattaforma *Whistleblowing* sono assegnate ad amministratori di sistema specificatamente individuati e incaricati al trattamento dei dati personali.

Versione 2.1	Classificazione documento <input type="checkbox"/> Confidenziale <input type="checkbox"/> Ristretto <input checked="" type="checkbox"/> Uso interno <input type="checkbox"/> Pubblico	Stato <input type="checkbox"/> Draft <input checked="" type="checkbox"/> <i>Approved</i> <input type="checkbox"/> Standard	Data 15.12.2023	Redatto da Ufficio Organizzazione	Verificato e Approvato C.d.A. – Collegio Sindacale Prot. CDA 11/23_15.12.23_3	Pag. 27 di 27
------------------------	--	--	---------------------------	---	--	-------------------------